

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE **“ADSUM”**

Titolo I **Costituzione e scopi**

Art. 1

E' costituita un'Associazione culturale denominata “ADSUM”. L'Associazione ha sede in via S. Vincenzo de Paoli 12.

Art. 2

L'associazione, nell'ambito della dottrina sociale cristiana, mediante l'attività gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni finalità di lucro.

In particolare, l'Associazione persegue scopi di promozione ed educazione delle giovani generazioni, di sostegno e valorizzazione della responsabilità educativa della famiglia. A tal fine l'Associazione, tra le altre, svolge attività culturali, educative e ricreative, promuove iniziative di solidarietà, organizza momenti di incontro, formazione e sensibilizzazione, organizza feste in concomitanza di particolari ricorrenze, visite culturali e didattiche nonché la conoscenza e distribuzione di materiale librario, compresi i libri di testo. L'Associazione direttamente, o in collaborazione con altri organismi senza scopo di lucro, sostiene l'esercizio dei diritti e dei doveri della famiglia in campo educativo, anche mediante servizi e iniziative di sostegno economico a favore di famiglie meno abbienti.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, collabora con enti pubblici e privati aventi finalità analoghe ed in particolare con la Cooperativa “Carol Wojtyla”. Cooperativa per la Promozione dell'Educazione”, e con l'Istituto V.E.S.T. nelle persone preposte al coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4

I soci sono individuabili in ogni momento perché iscritti nel libro soci.

- Tutti i soggetti interessati possono aderire all'associazione, divenendo Soci , sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale. Partecipano pertanto all'Assemblea dei Soci.
- Essendo l'Associazione Adsum intimamente legata all'attività dell'Istituto VEST, fra i Soci, solo i **genitori o ex genitori degli alunni dell'Istituto VEST** , sono soggetti passivi rispetto all'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per aderire all' Associazione occorre avanzare domanda scritta su apposito modulo firmato, autorizzando o meno l'uso dei dati personali per le attività di comunicazione con la segreteria dell'Associazione.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto immediato.

La qualità di socio si perde inoltre automaticamente per mancato rinnovo della quota associativa;

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

La partecipazione all'Assemblea dei soci è libera per tutti gli associati.

I soggetti che possono comporre il Consiglio Direttivo ed essere eletti alla carica di Presidente sono solo quelli, fra gli associati, che siano stati o siano genitori di studenti dell'Istituto Vest.

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, possono partecipare all'Assemblea dei soci, eleggere i membri del Consiglio Direttivo fra i soci-genitori e partecipare a quest'ultimo senza diritto di parola.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

E' ammessa al massimo una sola delega per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, a mezzo posta elettronica o SMS ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 30% degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo possono presenziare gli tutti gli associati, con diritto di espressione della propria opinione non vincolante per le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, delle seguenti funzioni operative:
 - Tesoreria,
 - Segreteria,
 - Addetto alle relazioni esterne e comunicazioni,
 - Referente per le manifestazioni;
 - Vice Presidente (eventuale; carica cumulabile con una delle funzioni operative suddette)

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, inerenti l'attività associativa entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione dall'ultimo non eletto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.17

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione e ogni altro tipo di entrata compatibile con la legge.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 19

L'esercizio sociale va dall'1 settembre al 31 agosto di ogni anno;

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta al Presidente, potrà prenderne visione.

Art.20

E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV**Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali****Art. 21**

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti alla Cooperativa Karol Wojtyla avente analoga finalità: la promozione dell'Educazione o ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea, tra quelle operanti nel medesimo settore.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.